

Allegato E) all'Avviso pubblico di ricerca Sponsor per l'iniziativa: Assegni Premio intitolati a Beato Don Luigi Monza, a.s. 2025/2026.

CONTRATTO TRA IL COMUNE DI CISLAGO E _____ PER LA SPONSORIZZAZIONE FINANZIARIA DELL'INIZIATIVA "Assegni premio intestati a Beato Don Luigi Monza" a.s. 2025/2026.

Tra il Comune di Cislago (di seguito Sponsee) P.IVA e C.F. 00308220128 con sede a Cislago (VA) in Piazza Toti, 1, rappresentato dal Responsabile del Servizio Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero, ai sensi degli artt. 107 del D.Lgs. 267/2000

E

La Società/Associazione (di seguito Sponsor) avente sede legale in CF / PI Legalmente rappresentata dal Sig/Sig.ra, in qualità di, che ai fini del presente atto elegge a proprio domicilio fiscale la suindicata sede;

PREMESSO CHE

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 16.03.2026 sono state approvate le linee di indirizzo per le sponsorizzazioni a sostegno dell'iniziativa in oggetto;
- Con determinazione del Responsabile del Servizio n° _____ del _____ è stato approvato l'Avviso Pubblico volto alla ricerca di Sponsor per la realizzazione di detta iniziativa e lo schema del presente contratto di sponsorizzazione nella forma di scrittura privata;
- a seguito di detta procedura lo Sponsor con Prot. ____ del _____ ha formulato l'offerta di sponsorizzazione per la realizzazione dell'iniziativa come contenuta nell'Allegato 1 al presente contratto;
- con determinazione del Responsabile del Servizio n° _____ è stata aggiudicata a _____ la sponsorizzazione di € _____ che lo Sponsor si è impegnato ad erogare a fronte dell'impegno da parte dello Sponsee di eseguire le controprestazioni sotto descritte;

Le parti, dandosi reciprocamente atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto il rapporto di collaborazione, sotto forma di sponsorizzazione, intercorrente tra lo Sponsee e lo Sponsor a sostegno dell'iniziativa denominata Assegno premio Beato Don Luigi Monza a.s. 2025/2026.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorrerà dal momento della sua sottoscrizione sino alla data di ultimazione dell'iniziativa.

ART. 3 – OBBLIGHI PER LO SPONSOR

Lo Sponsor si impegna a: erogare al Comune di Cislago un importo pari a € quale corrispettivo delle prestazioni, da effettuarsi da parte dello Sponsee, come indicate nell'articolo successivo.

ART. 4 – OBBLIGHI DELLO SPONSEE

Lo Sponsee si obbliga ad esporre il logo dello Sponsor sul materiale informativo dell'iniziativa, cartaceo o in formato digitale, se previsto.

Lo Sponsor è direttamente responsabile verso l'Amministrazione comunale e verso terzi per le eventuali conseguenze derivanti dal messaggio pubblicitario espresso, liberando a tal fine il Comune per ciò che concerna la veridicità o altre modalità connesse.

ART. 5 – OBBLIGHI FISCALI

Le parti convengono di comune accordo nel quantificare in € oltre IVA % pari a € il controvalore monetario delle rispettive obbligazioni, assunte in forza al presente accordo.

Il pagamento di quanto convenuto sarà effettuato dallo Sponsor secondo le procedure previste dalla normativa fiscale attualmente in vigore.

ART. 6 - ASSICURAZIONE

(solo nelle sponsorizzazioni tecniche o miste)

E' obbligo dello Sponsor stipulare, con esclusivo riferimento alla sponsorizzazione relativa al presente contratto, una polizza assicurativa R.C. (responsabilità civile), che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati. La polizza per Responsabilità Civile per danni causati a terzi (RCT), le persone (compreso il personale dell'Amministrazione) e cose/materiali/opere/danni al suolo pubblico.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, lo Sponsor potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche le prestazioni svolte per conto dell'Amministrazione Comunale.

Copia conforme della polizza, specifica, o come appendice della polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all'Amministrazione Comunale.

ART. 7 – RESPONSABILITA'

Lo Sponsor è responsabile nei confronti di terzi e dell'Amministrazione Comunale per i danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali.

Lo Sponsor è tenuto a mantenere l'Amministrazione Comunale sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto, ivi compreso il non corretto utilizzo del logo da parte dell'Azienda rappresentata e contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate nei confronti della stessa Amministrazione da terzi danneggiati.

Lo Sponsor si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, conseguenti alla riproduzione del logo e, più in generale, dell'esecuzione del presente contratto di sponsorizzazione, sollevandone, contemporaneamente, il Comune di Cislago.

ART. 8 – MODIFICHE CONTRATTUALI

Durante tutto il corso di validità del contratto, qualunque modifica del presente atto non potrà essere apportato, se non mediante approvazione e sottoscrizione da entrambe le parti.

ART. 9 – CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio in oggetto, il possesso dei requisiti dichiarati dallo Sponsor con l'autodichiarazione inclusa nella proposta di sponsorizzazione.

ART. 10 – PENALI

Fatta salva ogni e maggior tutela ai sensi delle norme del codice civile, ivi incluso il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 2043, in caso di inadempimento rispetto all'obbligazione contrattuale di sponsorizzazione imputabile allo Sponsor aggiudicatario, quest'ultimo sarà obbligato a versare al Comune di Cislago, entro 15 giorni solari dalla richiesta, una somma pari al

doppio del valore della sponsorizzazione aggiudicata.

L'applicazione delle sanzioni sarà preceduta da contestazione dell'inadempienza allo Sponsor che ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre (dieci) giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito. Decorso infruttuosamente tale termine senza che lo Sponsor abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni, e comunque ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il Responsabile Unico di procedimento procederà senza indugio all'applicazione della penalità.

ART. 11 – RISOLUZIONE

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto, in qualsiasi momento qualora dovesse emergere una qualunque inadempienza da parte dello Sponsor a qualsiasi obbligo contrattuale con preavviso scritto.

In particolare il presente contratto è soggetto a risoluzione:

- a) quando lo Sponsor risulti inadempiente in modo grave in relazione ai propri obblighi;
- b) quando situazioni/cause eccezionali non consentano all'Amministrazione la realizzazione dell'iniziativa in oggetto o allo Sponsor l'effettuazione dei propri impegni;
- c) qualora il Comune dovesse verificare la non veridicità o la mancata permanenza anche solo di uno dei requisiti dichiarati con la proposta di sponsorizzazione e/o la sussistenza di una delle cause di esclusione o di rifiuto di cui agli Artt 7 e 8 del *Regolamento Comunale per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni nell'ambito delle collaborazioni fra pubblico e privato*.
- d) La risoluzione del contratto per responsabilità dello Sponsor obbligherà quest'ultimo a risarcire tutti i danni conseguentemente sofferti dal Comune.

ART. 12 – RECESSO

Il Comune di Cislago si riserva la facoltà di recedere dal contratto di sponsorizzazione prima della scadenza convenuta, qualora intervengano motivi di pubblico interesse.

ART. 13 – CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto e dei diritti che da esso scaturiscono, anche nel caso in cui lo Sponsor venga incorporato in altra azienda e nei casi in cui lo Sponsor sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, i dati personali forniti dallo Sponsor, obbligatori per le finalità connesse alla stipula e gestione del contratto, saranno trattati dall'Amministrazione Comunale in conformità alle disposizioni contenute nella normativa medesima. I dati saranno comunicati ai sensi della predetta normativa, ai soggetti aventi titolo in virtù di leggi o regolamenti, solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.

ART. 15 – IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione ed eventuale registrazione del presente contratto sono da intendersi a carico dello Sponsor.

ART. 16 – FORO COMPETENTE

Il Foro competente per le eventuali controversie insorgenti nella fase di esecuzione del contratto di sponsorizzazione è quello di Busto Arsizio.

ART. 17 – DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle leggi, regolamenti e disposizioni normative vigenti.

Le parti si danno reciprocamente atto che sono da considerarsi parti integranti del presente accordo, benché ad esso non materialmente allegati, l'avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. _____ / _____, l'offerta presentata dallo Sponsor in seno alla

procedura di selezione degli Sponsor (nota prot. N. _____ / _____ conservata agli atti dallo Sponsee).

Il presente contratto, composto da n. _____ pagine, sarà registrato solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Cislago, _____

Per _____

Il legale rappresentante

per il Comune di Cislago

il Responsabile del Servizio
